

FP *per Te* PER I TUOI DIRITTI



<https://www.fpcgil.it/?home>

<https://www.fpcgil.it/pagina-fpperte/benvenuto/>

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

A far data dal 1° marzo 2022, l'ANF per i nuclei familiari con figli è sostituito dall'Assegno unico e universale. **Da tale data, la prestazione ANF è riconosciuta unicamente ai nuclei familiari non orfanili e senza figli.**

L'ANF è destinato ai nuclei familiari di:

- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- pensionati dello Stato e degli Enti pubblici territoriali e non, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei fondi speciali

L'ammontare dell'assegno, unico per l'intero nucleo familiare, non concorre né a formare il **reddito imponibile ai fini fiscali**, né quello ai fini contributivi ed è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare ed al relativo reddito complessivo.

La prestazione è, quindi, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

L'individuazione dei componenti del nucleo familiare, che possono essere anche non conviventi, va fatta con riferimento al richiedente l'assegno.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Di seguito i componenti del nucleo familiare che sono considerati ai fini della corresponsione dell'ANF e le persone escluse:

Soggetti	Nucleo familiare (1)	
Richiedente		
Coniuge	SI	NO se legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia. A tali fini, non è sufficiente che il giudice abbia dichiarato la separazione, essendo necessario che i coniugi non siano

		conviventi, salvo che il giudice non abbia autorizzato la convivenza solo in via temporanea.
Figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni (2) Minorenni e maggiorenni inabili, non coniugati (3)	SI	NO se coniugati
Figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti	SI Se nel nucleo familiare sono presenti almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni	
Figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (4)		NO
Genitori equiparati e altri ascendenti		NO
Familiari all'estero di cittadino straniero	SI se residenti in Stati membri U.E. e in Stati esteri convenzionati o che riconoscono trattamenti di famiglia in condizione di reciprocità agli italiani residenti nel proprio territorio (6)	NO se residenti in Stati extra U.E. e non convenzionati
Fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale del richiedente di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili al 100%, non coniugati (6)	SI se orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti	

(1) I soggetti indicati in tabella fanno parte del nucleo anche se non conviventi e non a carico del richiedente; se residenti all'estero, fanno parte del nucleo se il richiedente è cittadino italiano o di Stato membro dell'UE o di altro Stato convenzionato. È comunque richiesta la convivenza per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori e per i nipoti di ascendenti in linea retta (nonni).

(2) Sono equiparati ai figli legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge, nonché i nipoti di età inferiore ai 18 anni, viventi a carico

dei nonni, con essi conviventi o da essi effettivamente mantenuti in quanto privi di reddito personale superiore alla pensione minima INPS aumentata del 30%. L'equiparazione del nipote in linea retta al figlio termina al compimento del 18° anno di età del nipote.

(3) Qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

(4) In caso di affidamento congiunto, hanno diritto all'assegno entrambi i coniugi affidatari, che possono stabilire di comune accordo chi dei due debba richiedere l'autorizzazione per la prestazione. In caso di contrasto, si fa riferimento al criterio della convivenza.

(5) Paesi convenzionati: Austria (esclusi i pensionati), Capo Verde, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Svezia, Svizzera, Canada e Quebec, Stati Uniti, Uruguay, Tunisia, Turchia e Venezuela. Non fa parte del nucleo il familiare non residente che riceva analogo trattamento da parte dello Stato estero, con l'esclusione della Svizzera, del Liechtenstein o degli stati della ex-Jugoslavia.

(6) Il nipote in linea collaterale, se formalmente affidato, è equiparato ai figli; pertanto, fa parte del nucleo familiare anche se percepisce la pensione ai superstiti o è orfano di un solo genitore.

COMPONENTI DELL'UNIONE CIVILE

Possono accedere agli assegni anche i componenti dell'**unione civile** costituita secondo le regole e il procedimento della c.d. Legge "Cirinnà".

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (per esempio, pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il **componente dell'unione civile è equiparato al coniuge**.

La semplice presenza di due persone dello stesso sesso nell'ambito dello stesso nucleo familiare, senza avere seguito l'iter di riconoscimento non è di per sé sufficiente per il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

Qualora solo una delle due parti dell'unione civile sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale devono essere riconosciute (al pari di quanto avviene in ambito matrimoniale per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente) le prestazioni familiari per l'unito civile privo di posizione tutelata.

Nel caso in cui il nucleo sia formato da persone dello stesso sesso con unione civile e **figli di una parte nati da una precedente unione**, a questi ultimi viene garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, qualora uno dei due genitori abbia una posizione tutelata e a prescindere dal fatto che siano in affidamento condiviso o esclusivo.

Se entrambi i genitori, separati o "naturali", sono privi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto (lavoratore dipendente o titolare di una posizione previdenziale sostitutiva) garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altro unito civile. Se, invece, i figli di una delle parti dell'unione civile sono nati dopo l'unione stessa, l'assegno potrà essere erogato dall'istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile.

In caso di **scioglimento dell'unione**, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato, ove possibile, in conformità con quanto previsto dal codice civile.

Per la **determinazione del reddito complessivo**, ai fini della misura dell'ANF, è possibile **assimilare ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di**

convivenza qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

All'atto della presentazione della domanda in via telematica all'INPS, gli interessati dichiarano, sotto la propria responsabilità, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto". Per la qualifica di "unito civilmente", in particolare, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Le variazioni nella composizione del nucleo familiare devono essere comunicate dal richiedente entro 30 giorni da quando si siano verificate. Il diritto alla prestazione decorre dal 1° giorno del mese in cui si verifica la condizione "favorevole" (es. nascita del figlio il 15 settembre, il relativo ANF spetta dal 1° settembre) e decade dal mese successivo a quello in cui si verifica la variazione "sfavorevole" (es. compimento del 18° anno di età del figlio in data 15 settembre, il relativo ANF spetta fino al 30 settembre).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

I limiti di reddito per la concessione del nucleo familiare sono stabiliti annualmente per il periodo dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo. Il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto dal nucleo familiare nell'anno precedente il 1° luglio di ogni anno (per il periodo a partire dal 1° luglio 2021 occorre prendere in considerazione il reddito prodotto nell'anno 2020).

Il reddito familiare è costituito dalla **somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il nucleo.**

Reddito familiare	
Da considerare	Da escludere
<ul style="list-style-type: none">• i redditi assoggettabili ad IRPEF compresi quelli a tassazione separata (1);• i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati a IRPEF;• gli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quanto destinato al mantenimento dei figli• i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (2);• i redditi da fabbricati e da terreni; il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria.	<ul style="list-style-type: none">• indennità di trasferta nei limiti esenti IRPEF, TFR e relative anticipazioni;• le rendite vitalizie INAIL;• le pensioni di guerra;• le indennità di accompagnamento;• l'ANF e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge (premio alla nascita, "bonus bebè");• CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione (3).

(1) I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. I redditi sono desumibili dalle certificazioni fiscali CUD, Modello 730 e Modello UNICO-PF.

(2) Il limite è riferito al nucleo familiare nel suo complesso. Tra i redditi da considerare: pensioni sociali, pensioni ai ciechi, sordomuti e invalidi civili, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e da BOT, le vincite del lotto e dei concorsi pronostici.

(3) Nel caso in cui l'esclusione dal reddito complessivo del lavoratore degli emolumenti in questione comporti una riduzione del reddito da lavoro dipendente tale da impedire il riconoscimento del diritto all'ANF, i predetti emolumenti saranno conteggiati per motivi di equità nel reddito dell'anno di percezione alla stregua di ogni altro emolumento corrente.

L'ANF **non spetta** se la somma dei redditi da lavoro dipendente di tutto il nucleo risulta **inferiore al 70% del reddito familiare complessivo**. Inoltre, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il predetto requisito del 70%

$$\text{Percentuale} = \frac{\text{reddito da lavoro dipendente}}{\text{reddito complessivo}} \times 100$$

Il reddito familiare da dichiarare è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Detto reddito ha valore per il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo e può variare solo se entra o esce dal nucleo familiare un componente fruitore di reddito.

I livelli di reddito familiare di cui tener conto, per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante, sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Nella tabella seguente si evidenziano le ultime circolari INPS che riguardano la pubblicazione delle tabelle contenenti i livelli reddituali nonché i corrispondenti **importi mensili dell'assegno**.

CONTRIBUZIONE (CUAF)

L'erogazione dell'ANF viene assicurata da un'apposita gestione INPS, stanziata mediante il pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo interamente a suo carico, denominato **CUAF**.

Esso è dovuto **per tutti i rapporti di lavoro domestico** salvo il caso di rapporto tra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi, in percentuale sull'intera retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti o, se del caso, sul minimale contributivo di periodo.

AUTORIZZAZIONE INPS

L'autorizzazione per l'erogazione dell'ANF va richiesta, in aggiunta alla domanda, nel caso in cui non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente nel modello ANF/Dip e se devono essere inclusi nel nucleo familiare:

- lo stato di abbandono del coniuge;
 - i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
 - i figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
 - i figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
 - i fratelli, le sorelle e i nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
 - i nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
 - i familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento o di frequenza);
 - i familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%).
- La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dalla certificazione medica di parte, redatta

su modello SS3/AF, o se residente in uno Stato membro UE su Modello 404, attestante lo stato di inabilità;

- i familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni

Non occorre autorizzazione per i nuclei familiari con riconoscimento del figlio da parte di un unico genitore e/o di genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto.

Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di "ANF DIP" deve comunque presentare la richiesta di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "**Autorizzazione ANF**", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

RICHIESTA DELL'ANF

Le prestazioni familiari spettano obbligatoriamente a coloro che "prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri" e sono corrisposti a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell'Istituto delle somme versate.

Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché **l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l'INPS**.

A decorrere dal 1° aprile 2019 **le domande per l'ANF devono essere presentate direttamente all'INPS per via telematica**, per garantire il corretto calcolo dell'importo e assicurare il rispetto della normativa privacy

Le domande inviate all'INPS sono istruite dallo stesso istituto, il quale procede alla verifica del diritto e individua gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

La domanda è unica anche per i lavoratori che intrattengono **più rapporti di lavoro contemporaneamente**. Se il pagamento deve avvenire non nei confronti del lavoratore ma direttamente al coniuge, la domanda è a carico di quest'ultimo

Il cittadino richiedente accedendo alla propria area riservata alla sezione "Consultazione domanda", potrà prendere visione dell'esito della domanda. Il lavoratore riceverà solo i provvedimenti di rigetto, al fine di consentirgli la presentazione di eventuali ricorsi amministrativi o giudiziari.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modificano le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse.

Alla domanda **non va più allegato il certificato di stato di famiglia**, sia nel caso di prima richiesta sia nei casi di variazione successive.

Tali informazioni vengono riportate nella sezione del modulo dedicata ai componenti del nucleo familiare (compreso il richiedente) ed autocertificati dal richiedente con la formulare della **dichiarazione sostitutiva**.

Alcuni certificati e documenti devono comunque essere presentati per attestare alcune situazioni e sono:

- sentenza attestante l'effettiva separazione o lo stato di divorzio;
- certificato di morte che attesti lo stato di vedovo/a;
- documentazione comprovante l'effettivo stato di abbandono del coniuge;
- certificato ASL, certificati di pensione per titolari di pensione a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, ogni altra documentazione, per l'attestazione dello stato di inabilità;
- documentazione che attesti la situazione di nucleo familiare con figli adottati, affiliati e affidati.

La richiesta va, invece, presentata all'INPS, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

EROGAZIONE E MISURA DELLA PRESTAZIONE E DEGLI ARRETRATI

A partire dal periodo di paga "luglio 2019", il datore di lavoro può porre a conguaglio solo gli ANF già autorizzati dall'INPS e consultabili all'interno del Cassetto previdenziale aziende mediante l'applicazione "Consultazione importi ANF".

La consultazione avviene tramite indicazione del codice fiscale del richiedente.

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine prescrizione di 5 anni, salvo che l'attività non sia frattanto cessata o fallita.

La prescrizione del diritto all'ANF decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

L'eventuale richiesta scritta del lavoratore all'INPS o all'ITL, così come l'intimazione di pagamento inviata dall'ITL al datore di lavoro, interrompono la prescrizione.

Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il **rimborso** dell'ANF erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.

Il **mancato pagamento** è oggetto di segnalazione all'Ispettorato del lavoro, che provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata come nella tabella seguente.

Pertanto, le richieste di eventuali arretrati, sempre nel termine di prescrizione di 5 anni, devono essere presentate al datore di lavoro presso il quale si era in forza nel periodo per il quale è presentata la richiesta stessa.

Gli arretrati autorizzati possono essere messi a conguaglio anche per valori superiori a € 3.000,00.

Sanzioni per mancata erogazione degli ANF)	
In generale	Da € 500 a € 5.000
Violazione riferita a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi	Da € 1.500 a € 9.000
Violazione riferita a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi	Da € 3.000 a € 15.000

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

L'assegno può inoltre essere erogato, previa apposita richiesta, **direttamente al coniuge dell'avente diritto** che non sia titolare di autonomo diritto alla percezione dell'ANF (vale a dire, non sia lavoratore dipendente, pensionato o titolare di altra prestazione da cui derivi il diritto all'ANF).

Analogo diritto è riconosciuto al genitore naturale, non titolare di posizione che garantisca autonomo diritto alla prestazione e non coniugato, con riferimento ai figli naturali con esso conviventi e riconosciuti

da entrambi i genitori; tale diritto può quindi essere esercitato sulla posizione dell'altro genitore non convivente, prendendo però a riferimento il reddito del genitore convivente stesso.

Sono invariate le regole di determinazione della **misura dell'ANF in relazione alle presenze del lavoratore nel periodo di paga considerato**. Pertanto, l'assegno spetta **per intero**:

- per ogni mese di lavoro, ossia per 26 giornate (lunedì-sabato), se sono effettuate almeno 104 ore di lavoro se operaio e 130 se impiegato;
- per ogni settimana, ossia sei giornate, se, in mancanza delle 104 o 130 ore mensili, sono effettuate almeno 24 ore di lavoro se operaio e 30 se impiegato, dovendosi computare solo le ore di effettivo lavoro, i periodi di aspettativa e permesso sindacale di cui alla L. 300/70;
- per ogni giornata di effettivo lavoro, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali; in questi casi non spetterà l'assegno per la giornata del sabato laddove l'orario di lavoro sia ripartito su 5 giornate settimanali; il valore giornaliero dell'assegno è pari ad 1/26 del valore mensile teoricamente spettante.

Occorre ricordare che nel computo delle giornate utili all'assegno rientrano anche le assenze retribuite o indennizzate, quali ferie, permessi retribuiti, malattia, maternità, infortunio, assenze con intervento della cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale.

ANF PER LAVORATORI PART-TIME

Prestazione settimanale di almeno 24 ore	In questo caso, l'assegno spetta in misura intera, ossia pari a sei assegni giornalieri per settimana anche in caso di settimana corta. Se il lavoratore intrattiene più rapporti, per il raggiungimento delle 24 ore si devono sommare tra loro le prestazioni svolte presso ciascun datore.
Prestazione settimanale inferiore a 24 ore	L'assegno spetta solo per le giornate di effettiva prestazione con esclusione del sabato in caso di settimana corta. L'assegno spetta anche per le giornate di ferie e di assenza indennizzata per infortunio, malattia, maternità e integrazione salariale, ma le relative ore non concorrono al raggiungimento delle 24 ore settimanali per l'erogazione dell'assegno in misura intera.

ANF PER LAVORATORI PARASUBORDINATI

A carico degli iscritti alla **Gestione Separata INPS vi è ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali**, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli ANF.

Agli iscritti alla Gestione Separata si applica la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

La domanda deve essere redatta compilando l'apposito modello contenente un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione reddituale, e deve essere trasmessa all'INPS a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. L'Istituto provvede al pagamento diretto in base ai criteri di attribuzione della specifica contribuzione.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Sul tema si attendono gli aggiornamenti dell'INPS per adeguare gli assegni per lavoratori subordinati alle nuove disposizioni di presentazione telematica delle domande.

RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI

CIGO E CIGS: i lavoratori beneficiari della CIGO e della CIGS spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.

CONGEDO DI MATERNITÀ: la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto il periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento tutelato.

CONGEDO MATRIMONIALE: durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

CONGEDO PARENTALE: come per il congedo di maternità, la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto il periodo indennizzabile per congedo parentale, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento tutelato.

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ: spetta al datore di lavoro erogare gli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori con contratto di solidarietà, sia per i giorni di lavoro effettivamente prestati che per quelli di integrazione.

DISTACCO: per tale tipologia di rapporto di lavoro, nulla è innovato in materia di assegno per il nucleo familiare: continua pertanto ad applicarsi la disciplina di carattere generale.

La prestazione viene erogata dal datore di lavoro distaccante il quale rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo.

FERIE: l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i periodi di ferie.

FESTIVITÀ: spetta per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge, nonché per le giornate festive soppresse, per le quali, anche se non lavorate, venga corrisposta la retribuzione.

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE: in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle relative assicurazioni obbligatorie, l'ANF è dovuto durante il periodo dell'inabilità temporanea (compresi i periodi di carenza) fino ad un massimo di tre mesi.

LAVORO INTERMITTENTE: l'assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa, mentre per il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisce un'indennità, l'assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa.

LAVORO RIPARTITO: l'ANF, si applica la normativa sul part-time che, espressamente richiamata, prevede la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in misura intera se il lavoratore effettua almeno ventiquattro ore di lavoro settimanali; in caso contrario, spettano gli assegni per ogni giorno di lavoro effettivo.

Ne consegue che tutti i lavoratori coobbligati hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, a fronte di un unico contributo versato dal datore di lavoro, vengono corrisposte tante prestazioni quanti sono i lavoratori coobbligati e gli eventuali terzi che li sostituiscono, previo consenso del datore di lavoro, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa generale in materia di assegno per il nucleo familiare e avendo riguardo alla situazione familiare e reddituale del nucleo di ciascun lavoratore.

MALATTIA: l'assegno spetta per il periodo (di norma fino ad un massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare) in cui è corrisposta l'indennità di malattia o la retribuzione, comprese le giornate di carenza.

Se la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, l'assegno è corrisposto per la durata della malattia stessa, fino ad un massimo di tre mesi.

MALATTIA DEL BAMBINO: l'ANF spetta anche durante la malattia del bambino.

PERIODO DI PROVA: l'ANF spetta per tutti i periodi di lavoro prestato, compreso, quindi, il periodo di prova.

PERMESSI E ASPETTATIVA PER FUNZIONI PUBBLICHE E CARICHE SINDACALI: i permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa, concessi ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

PERMESSI EX LEGE 104/1192: è possibile corrispondere l'assegno per il nucleo familiare sulle ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33, della Legge 5.2.1992, n.104, assimilando tali permessi alle altre assenze indennizzate.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO: L'ANF spetta anche durante il periodo di preavviso di licenziamento.

In caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lavorato, poiché il decorso del relativo termine resta sospeso sino alla guarigione o alla scadenza del periodo previsto per la conservazione del posto (ove non sia intervenuta la guarigione), l'assegno spetta per il residuo periodo di preavviso che debba ancora essere fruito.

L'assegno spetta anche per il periodo di preavviso non lavorato e deve essere corrisposto dal datore di lavoro, in aggiunta alla indennità di mancato preavviso, in unica soluzione per la durata massima di tre mesi o nei limiti della eventuale più breve durata di spettanza dell'assegno (ad es., per scadenza di validità dell'autorizzazione o per variazione della composizione del nucleo familiare), fermo restando che, in caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve richiedere al dipendente assunto, ove risulti proveniente da altra recente occupazione, il rilascio di apposita dichiarazione con la quale si assume in modo esplicito e specifico la responsabilità di non incorrere in una duplice erogazione del trattamento di famiglia per il nuovo periodo di occupazione, in tutto o in parte coincidente con il periodo di preavviso non lavorato.

L'assegno non spetta, invece, sull'indennità di mancato preavviso corrisposta ai familiari di lavoratori deceduti.

RIPOSI PER ALLATTAMENTO: l'assegno per il nucleo familiare spetta durante la fruizione del riposo per allattamento purché il genitore risulti occupato da almeno una settimana (sei giorni lavorativi).

SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI: l'assegno spetta anche al lavoratore che non presti attività lavorativa in quanto sospeso dal lavoro per motivi disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, qualora continui, in forza del rapporto di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione

PART-TIME: nel rapporto di lavoro part-time, l'assegno spetta per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore a 24 ore. In caso di prestazione inferiore, invece, al lavoratore spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di prestazione effettiva di lavoro, qualunque sia il numero delle ore prestate nella giornata.

L'ANF spetta ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori a 24 anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, alle condizioni previste dagli artt. 13-14-15-16 e 17 del Testo Unico Assegni Familiari,

purché l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.

Resta pertanto esclusa la possibilità, per i lavoratori in part-time verticale, di usufruire dell'assegno nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: al lavoratore somministrato spetta l'assegno per il nucleo familiare in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti.

Compete al somministratore versare i contributi previdenziali di cui risponde in solido con l'utilizzatore e pagare la prestazione. Il prestatore di lavoro assunto a tempo indeterminato che ha diritto alla indennità mensile di disponibilità, non ha peraltro titolo all'assegno per il nucleo familiare in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l'assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, disoccupazione indennizzata, ecc.).

A cura di Antonio Marchini



i Tuoi
DIRITTI

ABC DEI DIRITTI

ABC DEI DIRITTI

- Cos'è ABC

Accedi ai contenuti riservati

- Enciclopedia diritti
- Guide Tematiche
- L'Esperto Risponde



il Tuo
CONTRATTO

IL TUO CONTRATTO

- Punto Contratti
- Novità sulle Trattative

Accedi ai contenuti riservati

- Il tuo contratto



la Tua
BUSTA PAGA

LA TUA BUSTA PAGA

- La busta paga

Accedi ai contenuti riservati

- Conosci la tua busta paga

ABC